

COMUNE DI MARTIRANO
PROV. DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 08 Del 09/07/2021	OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Esame ed approvazione.
---------------------------------------	---

L'anno **Duemilaventuno** in Martirano il giorno **nove (09)** del mese di **Luglio dalle ore 18,10 a seguire**, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 1861 del 07/07/2021, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Straordinaria e Urgente Di 1^ Convocazione** nella **Sala Consiliare** .

All'appello nominale **alle ore 18,10** risultano i Signori consiglieri:

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	CALIGIURI MARIO	X	
4	BARTOLOTTA PASQUALE	X	
5	AIELLO ANTONELLO		X
6	STRANGES DIEGO LUCA		X
7	SCALESE GIOVANNA Presidente del Consiglio	X	
8	FOLINO DANIEL	X	
9	VENTO MAURIZIO		X
10	SCALESE GINO	X	
11	MARINO GIUSEPPE VITTORIO		X

Assegnati: 11

In carica: 11

Presenti: 07

Assenti: 04

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale, reggente a scavalco, Dott.ssa Rosetta Cefalà.**

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese ,assunta la presidenza preliminarmente :

constatato che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dalle disposizioni governative in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e nel rispetto del decreto sindacale n. 1/2020;

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, **dichiara** aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sig.ra Giovanna Scalese introduce il punto n.3 all'o.d.g. da lettura della proposta in oggetto, al termine della quale , constatato che non vi sono interventi, invita L'assemblea a determinarsi .

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31/03/2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, e successivamente al 30/04/2021 dall'art. 30 del D.L. 41 del 22/03/2021 (c.d. Decreto Sostegni), ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque*

comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO il D.M.I. del 13 /01/2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali, successivamente prorogato 30/04/2021 con il D.L. n. 8 del 19/03/2021 (Decreto Ristori), ulteriormente prorogato con D. L. n. 56 del 30/04/2021 al 31 /05/2021 ed altresì, prorogato per questo Ente al 31/07/2021, dall'art. 52 comma 2 del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 , pubblicato in G.U. –Serie Generale n. 123 del 25/05/2021 , come da allegato A) della circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 28 del 28/05/2021 prot. n. 0012883 di pari data ;

Visto il Redigendo bilancio pluriennale finanziario 2021/2023;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 25/06/2021, con la l'organo esecutivo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione e le relative tariffe da recepire nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

RITENUTO di recepire l'atto giuntale su indicato;

RITENUTO pertanto di istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021, approvandone il relativo Regolamento e le tariffe;.

VISTO il regolamento predisposto dall'Ufficio Finanziario con il supporto del Segretario Comunale composto da n. 71 articoli **allegato sub. A)** ,con accluso allegato **sub. A.1)**, recante le tariffe da applicarsi dal corrente anno,;

RITENUTO il Regolamento suddetto, **Allegato A)** con accluso allegato **sub.A.1)** **recante** le tariffe, meritevole di approvazione;

VISTO il PTPCT 2021/2023 approvato con delibera G.C. n. 19 del 30/03/2021 ed in particolare gli obblighi di pubblicazione in attuazione del programma della trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in calce al presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione contabile , reso con verbale n. 4 del 06/05/2021 acquisito a mezzo PEC in data 06/05/2021, **Allegato B)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese da n.07 consiglieri presenti e votanti di n. 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

1. **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di recepire** la delibera di G.C. n. 47 del 25/06/2021 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione e relative tariffe;
3. **Di approvare**, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 71 articoli,**allegato sub. A)** parte integrante e sostanziale del presente;
4. **Di approvare** le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto **allegato A.1) del Regolamento suddetto**, parte

integrale e sostanziale del presente atto;

5. **Di stabilire** che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, poi differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, e ulteriormente differito al 30/04/2021 dall'art. 30 del D.L. 41 del 22/03/2021 (c.d. Decreto Sostegni), ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;
6. **Di dare atto** che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;
7. **Di dare atto**, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
8. **Di stabilire che**, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
9. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed in via permanente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto categoria di 1 livello "Disposizioni generali", sotto categoria di 2° livello "Atti generali" ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole resa in forma palese da n.07 consiglieri presenti e votanti di n. 11 assegnati ed in carica

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Geom. Brasilino Marino

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 16/07/2021 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 16/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.